



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. - Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Cervasca e annesso piano di razionalizzazione.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERALE Aldo - Sindaco	Sì
2. VIALE Martino - Consigliere	Sì
3. RABBIA Germano - Consigliere	Sì
4. BENESSIA Daniela - Consigliere	Sì
5. ROSSO Diego - Consigliere	Sì
6. MASSA Ivana - Consigliere	Sì
7. PAGOTTO Giovanni - Consigliere	Sì
8. ARMANDO Carlo - Consigliere	Sì
9. GARNERONE Enzo - Consigliere	Sì
10. MARTINI Nadia - Consigliere	Sì
11. ARMANDO Tiziano - Consigliere	Sì
12. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 12	
Totale Assenti: 0	

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. SERALE Aldo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' presente il consigliere Giordanengo Graziano a seguito della surroga avvenuta nella odierna seduta consigliare e pertanto il Consiglio procede con n. 13 consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco

Premesso che:

Il D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs.n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50 del 2016.

Nel successivo art.24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che **devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione** poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (con la riforma Madia per il triennio **2017-2019 la soglia da raggiungere è di 500mila euro. Dal 2020 invece salirà per tutte a un milione in tre anni**); ;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente <<comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114>>, cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni <<alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.>>.

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile.

Considerato che:

con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti.

Il D.lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli “organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività’ consortili” (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria.

Devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità.

Il Comune di Cervasca detiene partecipazioni dirette esclusivamente nelle seguenti società:

- Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a. (quota di partecipazione 1,80%)
- Azienda cuneese dell’acqua (ACDA) s.p.a. (quota di partecipazione 2,45%)

Il Comune di Cervasca detiene, altresì, una partecipazione indiretta nella seguente società: Consorzio gestori servizi idrici (CO.GE.SI.) s.c.r.l. (quota di partecipazione 0,90%).

Tale partecipazione indiretta non rientra, tuttavia, fra quelle oggetto di revisione straordinaria, in quanto, come chiarito dalle “Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” approvate dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27 giugno 2017, con riferimento alle partecipazioni indirette, sono oggetto di revisione straordinaria solo quelle, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una “tramite” di controllo” ed è evidente che il Comune di Cervasca non detiene una partecipazione di controllo sul “tramite” Azienda cuneese dell’acqua (ACDA) s.p.a.. Tale conclusione è confermata anche dalla citata deliberazione n. 19/2017 della <Sezione Autonomie della Corte dei conti, laddove si afferma testualmente che “Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”.

Il Comune di Cervasca deteneva, altresì, al 23 settembre 2015 una partecipazione nella Idea Granda s.c.r.l., ma tale società è stata successivamente fusa per incorporazione nella Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a., per cui solo quest’ultima si ritiene oggetto di revisione straordinaria.

Vista la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, con la quale sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 175/2016 ed è stato altresì

approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti.

Dato atto che il piano in oggetto costituisce aggiornamento di quello approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 35/2015 e dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12/2015, in base all'art. 1, comma 612, della L. 190/2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ritenuta la competenza del Consiglio comunale

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità contabile dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario;

CON votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 13, Votanti: n. 13; Astenuti: n. ZERO; Favorevoli: n. 13; Contrari: n. ZERO;

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cervasca alla data del 23 settembre 2016 ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al modello standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti- Allegato A): ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cervasca alla data del 23 settembre 2016 e relativo piano di razionalizzazione (conforme al modello standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti
- 2) di dare atto che, rispetto alle partecipazioni dirette, il Comune di Cervasca opta per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, per le seguenti motivazioni:

Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a.

La società rientra in due delle fattispecie di cui all'art. 4 in quanto svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, segnatamente afferenti allo svolgimento della funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, e chiaramente riconducibili ad un servizio di interesse generale. Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medi di gran lunga superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati ante imposti positivi (con la sola eccezione del 2013. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori e la struttura dei costi pare pienamente coerente con l'andamento dei ricavi. Inoltre, il bacino di utenza servito dalla società è molto ampio (54 comuni) consentendo la realizzazione di economie di scala che non rendono necessari (e neppure opportuni) interventi di accorpamento.

Azienda cuneese dell'acqua (ACDA) s.p.a.

La società rientra in due delle fattispecie di cui all'art. 4 in quanto svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e chiaramente riconducibili ad un servizio di interesse generale. Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio di gran lunga superiore a

500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati ante imposti positivi (con la sola eccezione del 2013. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori e la struttura dei costi pare pienamente coerente con l'andamento dei ricavi. Inoltre, il bacino di utenza servito dalla società è molto ampio (99 comuni) consentendo la realizzazione di economie di scala che non rendono necessari (e neppure opportuni) interventi di accorpamento;

- 3) di dare atto che il Comune di Cervasca non detiene partecipazioni indirette incluse fra quelle per le quali è prevista la revisione straordinaria;
- 4) di dare atto che, a seguito della fusione per incorporazione di Idea Granda s.c.r.l., nella Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a., solo quest'ultima è oggetto di revisione straordinaria;
- 5) di demandare agli uffici la comunicazione dei predetti dati secondo le modalità previste dalla legge.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento, previa separata votazione favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, vista l'imminente scadenza del 30 settembre 2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: SERALE Aldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, 02/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VALACCO Susanna